

PARLAMENTO EUROPEO

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CLONAZIONE UMANA

(12 marzo 1997)

Il Parlamento europeo,

- visto l'allarme sollevato dall'annuncio, il 24 febbraio 1997, del Roslin Institute and Pharmaceutical Proteins Ltd of Scotland relativo alla clonazione di una pecora a partire da una cellula di esemplare adulto e alla possibilità di utilizzare tali tecniche riproduttive per produrre embrioni umani,
- viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica e dell'inseminazione artificiale «in vivo» e «in vitro» e del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani,
- vista al Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela degli esseri umani e della dignità dell'essere umano quanto all'uso della biologia e della medicina («Convenzione bioetica») e la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sul progetto di convenzione,
- viste le relazioni del Gruppo di consulenza etica sulla biotecnologia della Commissione,
- vista la raccomandazione 1046 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sull'uso degli embrioni umani,
- confermando la posizione contraria alla clonazione di embrioni umani già assunta dal Parlamento Europeo nelle risoluzioni del 1989 e del 1993,

A. considerando che la clonazione investe una nuova sfera etica destando grande preoccupazione nell'opinione pubblica,

B. considerando con ferma convinzione che la clonazione di esseri umani non può essere assolutamente giustificata o tollerata dalla società in quanto essa rappresenta una grave violazione dei diritti umani fondamentali, è contraria al principio di parità tra gli esseri umani poiché permette una selezione eugenetica e razzista della specie umana, offende la dignità dell'essere umano e richiede una sperimentazione sull'uomo,

C. nella ferma convinzione che la clonazione di esseri umani, sia realizzata a titolo sperimentale nel contesto del trattamento della fertilità, delle diagnosi di preimpianto, del trapianto di tessuti o per ogni altro fine, non può essere assolutamente giustificata o tollerata dalla società,

D. considerando la necessità di garantire che i vantaggi offerti dalla biotecnologia non vadano distrutti a seguito di informazioni sensazionalistiche e allarmistiche,

E. considerando che devono essere definiti metodi adeguati per programmare e disciplinare li sviluppi nel campo della genetica,

F. considerando che tutte le necessarie informazioni devono essere a disposizione dell'opinione pubblica e che l'Unione Europea (UE) deve assumere un ruolo trainante per far sì che l'opinione pubblica prenda piena coscienza di tali problemi,

G. considerando che la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina non vieta espressamente clonazione di esseri umani, e che comunque tale convenzione non è ancora in vigore in nessuno Stato membro dell'Unione,

H. considerando che alcuni Suoi membri non dispongono di alcuna legislazione nazionale che vieti la clonazione di esseri umani,

I. considerando che la clonazione, per qualunque scopo, di esseri umani deve essere vietata nell'UE

L. considerando che si rende necessaria un'azione internazionale,

1. sottolinea che ogni individuo ha diritto alla sua specifica identità genetica e che la clonazione umana è e deve continuare ad essere vietata.
2. chiede una esplicita messa al bando, a livello mondiale, della clonazione di esseri umani;
3. chiede con urgenza agli Stati membri di interdire la clonazione di esseri umani nelle varie fasi della loro formazione e del loro sviluppo senza distinzione per quanto riguarda il metodo praticato, nonché di prevedere sanzioni penali per reprimere le violazioni di tale divieto;
4. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione sulle eventuali ricerche effettuate in questo campo nel territorio comunitario, nonché sul quadro giuridico esistente negli Stati membri;
5. invita la Commissione a verificare se la clonazione di esseri umani potrebbe essere il risultato di programmi di ricerca finanziati dalla Comunità e, in caso di risposta affermativa, a bloccare i relativi stanziamenti;
6. ritiene indispensabile definire norme etiche basate sul rispetto della dignità umana in materia di biologia, biotecnologia e medicina;
7. ritiene auspicabile che tali norme si applichino globalmente e siano conformi ad un elevato livello di tutela;
8. ritiene che la tutela diretta della dignità e dei diritti dei singoli sia una priorità assoluta rispetto a qualsiasi interesse sociale o di terzi;
9. chiede l'instaurazione di un comitato etico dell'Unione europea che definisca gli aspetti etici delle applicazioni della tecnologia genetica e che controlli gli sviluppi in questa materia, invita la Commissione a presentare proposte relative alla composizione e ai referenti del comitato a norma della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE, garantendo che sia costituito nel pieno rispetto della trasparenza e dei principi democratici e che vi siano rappresentati tutti i pertinenti gruppi di interesse;
10. ritiene che, in vista dell'universalità dei principi relativi alla dignità dell'essere umano, l'Unione europea, i suoi Stati membri e le Nazioni Unite debbano impegnarsi per promuovere una gestione a livello mondiale del problema e per promuovere e far entrare in vigore accordi internazionali vincolanti al fine di garantire che tali principi vengano a livello mondiale;
11. invita i ricercatori e i medici impegnati nella ricerca sul genoma umano ad astenersi dal partecipare alla clonazione di esseri umani fino all'entrata in vigore di una interdizione giuridicamente vincolante;
12. riconosce che la ricerca nel settore della biotecnologia e, segnatamente, nella fabbricazione di proteine, di farmaci e di vaccini destinati all'uomo possa essere utile per combattere talune malattie;
13. ritiene che la comunità scientifica internazionale e i governi debbano fornire all'opinione pubblica informazioni complete e aggiornate sulla ricerca in corso in materia di tecnologia genetica;
14. chiede alla Commissione, nel quadro dei suoi programmi di ricerca, di elaborare una raccomandazione relativa alla bioetica, fissando limiti rigorosi alle sue ricerche in conformità del rispetto della vita umana, e, qualora opportuno, di valutare se si renda necessaria una azione a livello comunitario;

15. chiede alla Commissione di proporre una legislazione comunitaria sulla clonazione degli animali e più particolarmente sui nuovi sviluppi scientifici, con controlli rigidi per garantire la salute umana, la continuità della specie e delle razze animali e per tutelare la diversità biologica.

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e al Segretario generale delle Nazioni Unite.